



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Ordinanza n. 814 Reg. Gen. del 24.11.2011

OGGETTO: provvedimenti contingibili per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀) – attivazione 1° e 2° modulo. Rettifica precedente ordinanza n. 110 Reg. Gen. del 10/02/2011

IL SINDACO

VISTA la Delibera n. 21 del 08/02/2011, con la quale la Giunta Comunale ha approvato i provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico dalle polveri sottili (PM₁₀);

RILEVATO, in particolare, dalle suddetta delibera che *“dalle ore 8,30 del giorno successivo all'emissione dell'ordinanza sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 1° e 2° modulo, fino al 31 dicembre dell'anno di emissione dell'atto stesso, per tutto il periodo di funzionamento degli impianti termici, con riferimento alle zone climatiche di cui all'allegato A del D.P.R. n. 412/1993, fatte salve le deroghe previste dall'art. 10 dello stesso Decreto”*;

PRESO ATTO che in data 10/02/2011 il Sindaco ha adottato l'ordinanza n. 110 reg. gen., con la quale venivano attivati i provvedimenti contingibili per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀) relativi al 1° e 2° modulo;

RILEVATO che la suddetta ordinanza n. 110 dispone *“la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per i controlli di competenza”* nonché informa che *“La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con una somma da 25 Euro a 500 Euro”*;

PRESO ATTO delle comunicazioni del comandante della Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino, Dott. Paolo Bagnoli, ai tecnici del Servizio Ambiente, nelle quali si evidenziava la necessità di rettificare l'ordinanza n. 110 reg. gen. del 10/02/2011 nel senso di introdurre, da un lato, la possibilità di sanzionare le infrazioni alla medesima anche ai sensi delle norme del codice della strada, e, dall'altro, l'opportunità di trasmettere il provvedimento anche ad ulteriori soggetti adibiti a funzioni di controllo con competenza sul territorio;

DATO ATTO che l'ufficio Ambiente ha ritenuto condivisibili le osservazioni pervenute dal Dott. Bagnoli e meritevoli di accoglimento;

ATTESO, quindi, di dover rettificare la suddetta ordinanza al fine di completarne la parte dispositiva integrando la sfera dei soggetti adibiti a funzioni di controllo;

ATTESO altresì di dover rettificare la suddetta ordinanza al fine di integrare la parte informativa per quel che attiene il sistema sanzionatorio;

RITENUTO, pertanto, di dover coinvolgere nel controllo sull'attuazione del provvedimento di cui trattasi gli ulteriori soggetti di seguito indicati territorialmente competenti, ai quali verranno trasmessi in seguito i provvedimenti riguardanti la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀): Commissariato di Pubblica Sicurezza, Comando Carabinieri, Stazione del Corpo Forestale;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

RITENUTO di dover integrare il sistema sanzionatorio indicando quali sanzioni per le infrazioni delle disposizioni di cui al punto 2) dell'ordinanza n. 110 del 10/02/2011, quelle previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 285/1992 "Codice della Strada" e s.m.i.;

PRESO ATTO che le disposizioni di cui al punto 2) dell'ordinanza n. 110 reg. gen. del 10/02/2011 sono le seguenti: *"a decorrere dalle ore 8,30 del 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi dal giorno 11/02/2011, il divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nella porzione di territorio individuata nell'allegata planimetria. Restano esclusi dalla limitazione i parcheggi attestati lungo il perimetro viario sopra definito.*

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote.
- Motocicli a 2 tempi.
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone
 - *Veicoli con alimentazione a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive.*
 - *Veicoli con alimentazione a diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.*
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
 - *Veicoli con alimentazione diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE .6.2.1 o normative successive".*

RAVVISATA, dunque, la necessità di dover integrare l'ordinanza n. 110 reg. gen. del 10/02/2011 che resterà in vigore fino al 31/12/2011 nel modo anzidetto al fine di renderne completo il quadro sanzionatorio e la sfera dei soggetti adibiti a funzioni di controllo competenti per territorio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44 "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

VISTO il dlgs 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

di rettificare la propria precedente ordinanza n. 110 reg. gen. del 10/02/2011 come di seguito indicato prevedendo:

1. la trasmissione del provvedimento anche al Commissariato di P.S., alla Stazione dei Carabinieri, alla Stazione del Corpo Forestale competenti per territorio, per i controlli di competenza;
2. per i trasgressori delle disposizioni di cui al punto 2) dell'ordinanza n. 110 reg. gen. del 10/02/2011 le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 285/1992 "codice della strada" e s.m.i.;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Sesto Fiorentino;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune, al Commissariato di P.S., alla Stazione dei Carabinieri, alla Stazione del Corpo Forestale competenti per territorio, per i controlli di competenza;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente;

INFORMA

- che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento deve farsi riferimento all'ordinanza n. 110 reg. gen. del 10/02/2011 che si va a rettificare integrandola;
- che avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Sesto Fiorentino, 24/11/2011

Gianni Gianassi
Sindaco di Sesto Fiorentino